

**Codice Deontologico dell'Operatore delle Discipline Naturali iscritto AL RE.NA.
O.D.N.& N.**

REGISTRO NAZIONALE OPERATORI DISCIPLINE NATURALI E NATUROPATI

(Rev. 2 del 10/07/2015)

Il presente codice è costituito da 6 titoli, da 31 articoli su 7 pagine.

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità del Codice Deontologico

Il presente Codice Deontologico, che si riferisce ai professionisti Operatori delle Discipline Naturali Naturopati iscritti al **REGISTRO NAZIONALE OPERATORI DISCIPLINE NATURALI E NATUROPATI** di seguito denominato **RE.NA.O.D.N.& N.**, è tenuto dall'Interassociazione ESSEN e contiene principi, norme comportamentali e criteri di ordine etico finalizzati a:

- attestare l'attività professionale dell'iscritto al Re.Na.O.D.N.&N.;
- informare l'utenza circa le potenzialità dell'approccio alla salute e l'ambito d'intervento delle prestazioni del Professionista Naturopata (rif. norma UNI 11491 cap. 3 e 4);
- regolare i rapporti tra gli Iscritti e l'Associazione Essen;
- armonizzare i rapporti degli iscritti con i colleghi, con gli altri professionisti del settore e con la società civile;
- stimolare la crescita professionale degli iscritti.

Articolo 2 – Obblighi

L'iscritto è tenuto a rispettare il presente Codice Deontologico nell'esercizio della sua professione e la ESSEN si impegna a darne la massima diffusione.

L'adesione ai dettami del presente Codice è condizione per l'accesso alla professione tramite la certificazione derivante dall'iscrizione al RE.NA.O.D.N.&N., sulla base della legge n° 4 del 14 gennaio 2013 entrata in vigore il 10 febbraio 2013 e s.m.i., contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini.

In quanto atto di natura negoziale, la sottoscrizione libera e volontaria del Codice Deontologico, implica l'accettazione di quanto in esso contenuto, comprese le sanzioni ivi previste per il mancato adempimento alle prescrizioni e della loro applicazione, secondo la procedura prevista dal Codice stesso.

Articolo 3 – Richiami normativi

Le indicazioni comportamentali previste dal presente codice hanno lo scopo di integrare su base privatistica le norme della legge n° 4 del 14 gennaio 2013 ed eventuali modifiche e integrazioni, le norme legislative regionali di attuazione e le relative norme amministrative statali, regionali o degli enti locali, alla cui applicazione piena e incondizionata è comunque tenuto ogni iscritto.

Articolo 4 – Controlli e sanzioni

L'adesione al Codice Deontologico implica l'accettazione delle forme di verifica e controllo previste.

La violazione delle norme riportate nel Codice Deontologico comporta l'irrogazione delle sanzioni ivi stabilite.

Restano altresì fermi gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico italiano a carico degli iscritti e l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 5 – Doveri sociali

Lo svolgimento della professione deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia civile, penale, tributaria e comunque nel pieno rispetto delle leggi dello Stato.

Titolo 2 – PRINCIPI PROFESSIONALI ED ETICI DELL'OPERATORE

Articolo 6 – Definizione di O.D.N.&N.

Premesso che per O.D.N.&N. si intende un professionista che utilizza discipline finalizzate alla conservazione dell'equilibrio energetico, facenti riferimento a metodiche di approccio naturale, nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano; l'O.D.N.&N. è un professionista che opera nei campi della salute per il ripristino della spontanea capacità di autoregolazione della persona, per l'educazione alla salute e per la valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni individuo in ambito sociale e ambientale.

L'O.D.N.&N. considera la salute come lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o d'infermità. L'O.D.N.&N. considera la salute una risorsa per la vita quotidiana e il risultato dell'affermazione delle risorse e capacità personali; uno stato dinamico e funzionale basato sulla capacità di mantenere, ripristinare e adattare la propria integrità, il proprio equilibrio e senso di benessere. L'equilibrio fisico, mentale e sociale della persona permette di riconoscere e realizzare le proprie attitudini, di soddisfare i propri bisogni e di interagire adeguatamente con l'ambiente circostante.

Articolo 7 – Il compito dell'O.D.N.&N.

Compito dell'O.D.N.&N. è di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone, operando al fine di mantenere e/o ristabilire il loro stato di salute inteso nella sua globalità e considerando l'individuo come entità indivisibile sul piano fisico, energetico, psicoemotivo e spirituale. Egli si avvale di tecniche specifiche per coadiuvare i processi fisiologici naturali, stimolare la forza vitale, assecondare la spontanea capacità dell'organismo di autoregolarsi per raggiungere l'omeostasi. Considerati gli aspetti costituzionali e familiari dell'individuo, le influenze ambientali e sociali, l'O.D.N.&N. si adopera inoltre per favorire le capacità della persona di ripristinare il proprio equilibrio psicofisico.

Per svolgere i propri compiti l'O.D.N.&N. opera in autonomia e indipendenza professionale, può collaborare in modo sinergico con le figure sanitarie, fornendo consulenze richieste dal cliente.

L'O.D.N.&N. utilizza tecniche e discipline naturali ed energetiche, consiglia rimedi salutistici, propone cambiamenti favorevoli dello stile di vita ivi compresa l'alimentazione naturale, pratica trattamenti energetici che aiutano le capacità reattive della persona.

In ogni caso l'attività principale dell'O.D.N.&N. agisce nell'ambito educativo.

Articolo 8 – Concezione olistica

L'O.D.N.&N. è consapevole che il suo operato agisce sulla persona nella sua globalità di corpo, mente e spirito e, quindi, sceglie di utilizzare solo i metodi che rispettano l'integrità vitale del soggetto.

La sua azione è basata su alcuni principi indicati dall'OMS:

- 1) non nuocere;
- 2) assecondare il naturale potere di auto guarigione;
- 3) insegnare principi di vita salutari e promuovere la prevenzione.

Articolo 9 – Aree di conoscenza

La formazione professionale dell'O.D.N.&N. può avvenire in ambito formale, non formale e informale. Per apprendimento formale si intende quello derivante da attività formative, istituzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni di istruzione e formazione riconosciuti da una autorità competente; comporta

il rilascio di titoli aventi valore legale.

L'apprendimento non formale deriva da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non da luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

L'apprendimento informale deriva da esperienze lavorative, da quelle di vita familiare e anche dal tempo libero; non è una attività volutamente strutturata.

Articolo 10 – Limiti d'intervento

Nel campo d'intervento dell'O.D.N.&N non rientrano: la diagnosi, la cura di patologie, la prognosi, la prescrizione di farmaci ed esami clinici.

l'O.D.N.&N, salvo il caso in cui sia anche medico, non può intervenire sulle patologie, a meno che il medico curante del soggetto abbia instaurato con lui un rapporto di collaborazione; anche in questo caso l'O.D.N.&N sarà soggetto alle direttive e prescrizioni del medico. Il Professionista non può sconfinare nell'ambito di pertinenza di altre professioni e non si pone in atteggiamento di antagonismo con le altre figure professionali. Qualora un O.D.N.&N si trovasse di fronte ad una situazione fisica patologica, degenerativa o traumatica, dovrà demandare l'intervento a professionisti medici.

Articolo 11 – Principi generali dell'attività professionale

Nell'esercizio della professione, l'O.D.N.&N deve ispirarsi alle conoscenze proprie delle discipline che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona.

l'O.D.N.&N basa il suo approccio sulle conoscenze tradizionali della Naturopatia, delle altre discipline naturali e sulle moderne acquisizioni scientifiche in ambiti multidisciplinari. Nella scelta delle metodiche d'intervento, il professionista dovrà porre in primo piano la salute e l'integrità della persona e, per questo motivo, la scelta prevalente ricadrà sempre su quelle che tradizionalmente, scientificamente o per esperienza siano non invasive, di sicuro utilizzo e di buona efficacia.

l'O.D.N.&N considera elemento fondamentale per la sua attività la piena responsabilità, consapevolezza e partecipazione del cliente e ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale continua, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Articolo 12 - Impegno etico

l'O.D.N.&N si impegna a esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria.

Titolo 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Articolo 13 – Rapporti con l'utenza

Nel rapportarsi con gli utenti, l'O.D.N.&N dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della loro cultura e sarà tenuto ad adeguarsi a essi per favorire una comunicazione efficace e rispettare pienamente la loro volontà.

Svolgendo la sua attività di educatore alla salute, può rilasciare un modulo con i consigli più adatti alla risoluzione del problema esaminato e il resoconto aggiornato degli interventi di riequilibrio consigliati o attuati.

Articolo 14 – Consenso informato e privacy

l'O.D.N.&N non deve intraprendere alcuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato.

All'inizio del rapporto, l'O.D.N.&N è tenuto a fornire al cliente adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della consulenza e dei suoi limiti. L'avvenuta informazione è confermata dal modulo di consenso firmato per presa visione dall'utente.

In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la consulenza dovrà svolgersi.

Compito primario dell' O.D.N.&N è tutelare, anche in base alle normative vigenti, la privacy dell'utente, evitando qualsivoglia divulgazione di notizie e dati sensibili o meno a lui riferibili.

Articolo 15 – Tariffa professionale

Il rapporto di consulenza si configura come una prestazione professionale e pertanto all'O.D.N.&N è dovuto un onorario.

Il compenso per la prestazione non può essere subordinato ai risultati della prestazione medesima.

Nello stabilire il proprio onorario, l'O.D.N.&N tiene conto della situazione socio-economica dell'ambiente in cui opera e ha facoltà di prestare gratuitamente la propria opera qualora lo ritenga etico.

Articolo 16 – Rifiuto della prestazione

l'O.D.N.&N è libero nell'esercizio della sua attività e può rifiutare la prestazione se ritiene non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale cliente.

Anche in assenza del consenso del cliente, l'O.D.N.&N dovrà astenersi da una nuova prestazione o dalla continuazione di quella attuale qualora non ritenga possibile, lecito, necessario o opportuno eseguirla.

Articolo 17 – Limiti della prestazione

l'O.D.N.&N deve rendersi conto dei limiti e delle controindicazioni delle pratiche e dei prodotti di cui si serve. Il Professionista dovrà sapere riconoscere quando è il caso di inviare il cliente ad altro professionista della salute o medico e, in particolare, quando abbia verificato almeno una delle seguenti situazioni:

- a. lo stato di difficoltà del soggetto richieda competenze che esulano dalle proprie;
- b. il disturbo non possa essere inquadrato o confermato con la sua formazione professionale e le tecniche a sua disposizione;
- c. la risposta al trattamento da lui attuato non sia adeguata o non sia in linea con le aspettative;
- d. sia auspicabile un secondo punto di vista da parte di un altro professionista della salute o di un medico.

Qualora nel corso dell'esecuzione della prestazione la stessa diventi particolarmente complessa, in dipendenza di nuove e sopravvenute esigenze o di richieste e necessità non adeguatamente manifestate da parte del cliente al momento del conferimento dell'incarico, l'O.D.N.&N dovrà proporre chiaramente al cliente l'urgenza o l'opportunità di una collaborazione con altri professionisti.

Articolo 18 – Comportamento in caso di patologie

Qualora si sospetti la possibilità che il cliente sia affetto da patologie non già sotto un trattamento sanitario, l'O.D.N.&N invita fermamente la persona a consultare il medico curante. l'O.D.N.&N deve rispettare il rapporto esistente fra il cliente e il medico curante e non può interrompere un trattamento medico o farmacologico del cliente prescritto dal medico curante o altri operatori sanitari.

TITOLO 4 – REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Articolo 19 – Correttezza professionale e relazioni con i colleghi

I rapporti con i colleghi devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco e della considerazione della rispettiva attività professionale. Essi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede.

l'O.D.N.&N. deve astenersi da qualsiasi tipo di concorrenza sleale. Costituisce forma di concorrenza sleale proporsi sia sistematicamente sia occasionalmente con remunerazioni manifestamente sperequate rispetto alle prestazioni, o comunque inferiori ai livelli minimi del mercato.

Sono vietati l'imitazione, lo sfruttamento sistematico abusivo o privo di titolo dei risultati del lavoro altrui nell'ambito dell'attività professionale. Costituisce aggravante - ai fini dell'applicazione delle sanzioni - l'aver attuato tali atti per acquisire i clienti dei colleghi imitati.

l'O.D.N.&N. deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare su una specifica attività o prestazione e su presunti errori o incapacità. Più in generale, deve astenersi dal denigrare genericamente la professionalità e i risultati dell'attività di un collega.

La denigrazione dei colleghi costituisce una grave infrazione deontologica.

Articolo 20 – Relazioni con gli altri professionisti e le altre figure professionali

l'O.D.N.&N. è un professionista che opera in piena autonomia rispetto alle altre figure professionali operanti nel campo del benessere o sanitario, pur essendo tenuto a ricercare la loro collaborazione quando il caso alla sua attenzione esuli dalle sue competenze o quando la necessità sia manifestata dall'utente stesso.

Articolo 21 – Titoli, qualifiche, informazioni e pubblicità

In qualsiasi manifestazione o forma di comunicazione, come carta intestata, biglietti da visita, insegne all'esterno dello studio, moduli di consulenza, pubblicità, articoli, documenti e libri, ecc.. l'O.D.N.&N. utilizza solo i titoli e le qualifiche professionali che gli competono e che ha acquisito durante la formazione e gli aggiornamenti nella sua carriera professionale conformemente alle disposizioni di legge e dei regolamenti. l'O.D.N.&N. non può e non deve fregiarsi di qualifiche o titoli di cui non è in possesso e non deve avallare con tacito consenso, eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

La pubblicità e le informazioni devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico.

l'O.D.N.&N. non deve utilizzare espressioni ambigue verbali e scritte, forme di pubblicità ingannevoli, rivendicare o ingenerare equivoci o false aspettative di guarigione.

Articolo 22 – Composizione extragiudiziale delle controversie

l'O.D.N.&N. s'impegna a porre in essere ogni ragionevole soluzione per comporre bonariamente ogni controversia insorta con la clientela riguardo all'esecuzione di una prestazione professionale.

Nell'eventuale caso di mancato accordo, l'O.D.N.&N. s'impegna a favorire il ricorso a forme extragiudiziali per comporre le controversie, al fine di abbreviare i tempi per il raggiungimento della reciproca soddisfazione.

Articolo 23 - Segreto professionale

l'O.D.N.&N. è tenuto a mantenere il segreto su quanto gli viene confidato o di quello di cui viene a conoscenza nell'esercizio della professione. Sono vincolate dal segreto professionale anche tutti i collaboratori e coloro che si preparano all'attività professionale sotto la sua guida dei quali egli è responsabile.

l'O.D.N.&N. potrà svelare un segreto professionale solo se il suo cliente lo avrà dispensato dall'obbligo del segreto in forma scritta.

Articolo 24 - Aggiornamento professionale

l'O.D.N.&N. è tenuto a partecipare alle attività di formazione continua e può partecipare a tutti i corsi che ritiene opportuno per approfondire, ampliare, aggiornare e perfezionare la sua preparazione professionale generale e specifica: Gli attestati acquisiti potranno essere esposti nello studio professionale.

Articolo 25 – Studio professionale, attrezzature e accessori

I locali nei quali l'O.D.N.&N. svolge la propria professione dovranno rispettare le regole stabilite dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente dimensionati e attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

l'O.D.N.&N. può tenere presso il suo studio tutta l'attrezzatura e i prodotti necessari e utili per l'esercizio della professione.

Gli strumenti utilizzati devono essere accuratamente puliti prima e dopo ogni trattamento.

l'O.D.N.&N. e i suoi eventuali collaboratori devono curare la propria igiene personale generale e, in specifico, finalizzata ai trattamenti. Il Professionista e i collaboratori devono utilizzare un vestiario adatto e idoneo all'attività di consulenza e di trattamento dei clienti.

Titolo 5 – SANZIONI

Articolo 26 – Mancato rispetto del Codice Deontologico

Le sanzioni per il mancato rispetto del presente Codice deontologico sono improntate al principio di gradualità e rispondono all'esigenza di garantire l'applicazione del medesimo, al fine di tutelare gli utenti e di preservare l'immagine della categoria.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto della procedura prevista nel presente codice.

Le sanzioni sono di carattere associativo, descritte all'articolo 28, alle quali, nei casi di particolare gravità, si aggiungono sanzioni di carattere pecuniario, riportate all'articolo 29.

Articolo 27 – Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate al Professionista da parte del Presidente del Consiglio Direttivo della ESSEN su segnalazione del Presidente della Commissione tecnico-scientifica.

Ogni segnalazione non anonima viene analizzata dal Presidente della Commissione tecnico-scientifica che, dopo avere valutato la sua fondatezza la presenta al Consiglio Direttivo della ESSEN.

Le segnalazioni fondate sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo che, ascoltate le parti e acquisita ogni documentazione e informazione che sia ritenuta opportuna o necessaria emana la propria decisione.

La decisione del Consiglio Direttivo deve essere assunta non oltre tre mesi dalla sottoposizione della questione da parte del Presidente della Commissione Tecnico Scientifica.

La decisione viene comunicata all'O.D.N.&N. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente all'indicazione delle motivazioni che hanno condotto a tale determinazione.

Articolo 28 – Sanzioni associative

Le sanzioni di carattere associativo sono stabilite in ordine progressivo come segue:

1. richiamo scritto,
2. sospensione dal Re.Na.O.D.N.&N.,
3. espulsione dal Re.Na.O.D.N.&N.

Articolo 29 – Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono stabilite dal Consiglio Direttivo della ESSEN in relazione alla natura ed alla gravità della violazione e indicativamente in misura compresa tra € 500,00 (cinquecento) e € 5.000,00 (cinquemila).

l'O.D.N.&N. deve versare alla ESSEN le somme dovute a titolo di sanzione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione del Consiglio, pena la cancellazione dal Re.Na.O.D.N.&N.

Articolo 30 – Destinazione delle somme delle sanzioni

Le somme pervenute a titolo di sanzione vengono utilizzate dalla ESSEN per attività di carattere associativo, pubblicitario e promozionale, finalizzate a ristabilire l'immagine della categoria che si ritiene lesa dal mancato adempimento delle norme del presente Codice deontologico da parte del Professionista sanzionato.

Titolo 6 – REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 31 – Revisione del Codice Deontologico

La revisione e l'aggiornamento del presente Codice sono curati ed approvati dal Consiglio Direttivo della ESSEN.

La revisione avviene di norma ogni tre anni, salvo il caso in cui sia riscontrata l'esigenza, anche su richiesta di associati o Enti esterni all'Associazione, di procedere in tutto o in parte all'aggiornamento dello stesso in tempi più brevi, in relazione all'evoluzione tecnica, normativa, economica o imprenditoriale del settore.

Dalla pubblicazione del nuovo testo del Codice Deontologico sul sito dell'associazione, così come revisionato e integrato, della quale viene data comunicazione ad ogni Associato, decorre il termine di un mese, entro cui ogni Professionista può presentare osservazioni od integrazioni che verranno vagliate dal Consiglio Direttivo della ESSEN; decorsi tre mesi dalla pubblicazione, il nuovo testo si intende integralmente accettato.

